

SENTENZAN. 2381 ANNO 2009

7108/07  
15.06.09  
N. 3066/P  
OGGETTO: Conto  
Ris



TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

Il Tribunale di S. Maria C.V., I Sezione Civile,, composto dai Magistrati signori:

Dott. Mariarosaria Pupo	Presidente
Dott. Raffaele Donnarumma	Giudice
Dott. Giovanni D'Onofrio	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

**IL CASO.it**

nella causa n° 7108 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2007, avente ad oggetto: controversia finanziaria , passata in decisione all'udienza del 09.06.2009 e vertente

T R A

██████████ ██████████, rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. Antonio Motti con il quale elettivamente domicilia in Aversa alla via Sant'Andrea n. 8;

attore

E

Banca ██████████ s.p.a. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell'atto di

ANCELLIERE C  
MAGGA

costituzione e risposta, dall'avv. [REDACTED] [REDACTED]  
elettivamente domiciliata presso la filiale dell'istituto  
bancario in Aversa via [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] n. 3 ;

convenuta

Conclusioni

**IL CASO.it**

come in atti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 9 luglio del 2007 [REDACTED] [REDACTED]  
conveniva in giudizio la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], assumendo di  
intrattenere due rapporti di conto corrente con la banca convenuta  
il primo recante il numero 9562 - cointestato alla moglie -  
utilizzato ad uso personale e l'altro col numero 9440 utilizzato  
ai fini dell'attività imprenditoriale dello stesso istante .

Il 7 ottobre del 1998 aveva sottoscritto con l'istituto bancario  
convenuto contratto di negoziazione e deposito titoli n.33001  
sostituito da ulteriore contratto di negoziazione titoli 60529 il  
19 gennaio 2001 : rilevava come il conto corrente 9562 fosse stato  
utilizzato esclusivamente per la negoziazione titoli.

Fino al gennaio del 2001 l'attore aveva utilizzato la provvista di  
cui al conto corrente 9562 personale per compravendere titoli nei  
limiti delle somme disponibili e senza mai sconfinare.

Il 17 gennaio del 2001, quando il conto corrente 9562 presentava  
un saldo di soli £ 1165821, la banca, in spregio completo delle  
regole della normativa vigente in materia di concessione di







finanziamento ex artt. 23 Tuf , 30 e 47 regolamento Consob, gli consentiva di utilizzare lo scoperto di conto corrente concesso verbalmente dando esecuzione ad ordini di acquisto titoli che comportavano un addebito sul conto 9652 di £ 102952928 ( con valuta 17\1\2001) portando il saldo del conto corrente a - £ 101787107 : in occasione di tali ordini la banca provvedeva a segnalare in calce agli stessi l'inadeguatezza dell'operazione senza però indicarne gli specifici motivi ai sensi dell'art. 29 reg. Consob 11522\1998.

Il 19 gennaio del 2001 la banca faceva sottoscrivere all'istante contratto di costituzione di pegno di titoli da cui si evinceva che, a garanzia dello scoperto di conto corrente concesso verbalmente per £ 300.000.000, veniva costituito pegno sui titoli acquistati .

### **IL CASO.it**

Il 2 febbraio del 2001 con un conto corrente con saldo negativo di £ 101787107 la banca consentiva l'esecuzione di ulteriore acquisto di titoli azionari senza neppure segnalarne l'inadeguatezza con saldo negativo che si accresceva a - £ 217260364.

Il 12 febbraio del 2001 agli atti della banca si riscontrava una richiesta dell'attore e della moglie di concessione di fido di £ 300.000.000 da utilizzarsi mediante scoperto di conto corrente 9562 .

Il 26 marzo del 2001 la banca consentiva un ulteriore ordine di acquisto portando il saldo negativo del conto corrente a - £ 298865126 .

Avendo il saldo negativo raggiunto il limite dello scoperto, la



banca impediva al [REDACTED] di comprare ulteriori titoli, avendo anzi egli provveduto ad alienare 30.000 azioni Banca di Roma con accredito di € 66854446 , avendo poi l'istante acquistato titoli Seat per un controvalore in addebito il 23\4\2001 di € 66868329 senza segnalare l'inadeguatezza dell'operazione .

Per arginare la consistenza debitoria , l'istante alienava tutti i titoli il 15\4\2003 subendo un danno da perdita di valore di euro 113994,15 e da interessi pagato sullo scoperto di conto corrente per euro 25.142,43 di cui chiedeva il pagamento . **IL CASO.it**

Lamentava pertanto il fatto che la banca avesse concesso finanziamenti all'istante , non avendo, come era suo dovere, fatto sottoscrivere contratto di concessione di finanziamento in forma scritta al cliente , avendo peraltro solo consentito al cliente di impartire ordini di acquisto per oltre 200 milioni di lire il 17 gennaio del 2001 e il 2 febbraio del 2001 senza che il conto corrente presentasse la provvista sufficiente ( in aperta violazione della normativa sul finanziamento prescrivente a titolo di nullità la forma scritta del finanziamento concesso ) , lamentando altresì la nullità del fido di cassa concesso all'istante soltanto il 12 febbraio del 2001 ( quando quindi operazioni di acquisto titoli azionari per oltre 200 milioni di lire erano state già operate in scoperto di conto corrente 9652 ) in violazione degli artt. 30 e 47 del regolamento Consob dal momento che la banca non aveva, come era suo dovere, fatto sottoscrivere contratto di concessione di finanziamento in forma scritta al cliente, pur costituendo pegno sui titoli dell'istante



per la concessione di fido di cassa fino a € 300 milioni .

In ogni caso, nella condotta della banca vi era violazione dell'art. 21 del Tuf e del dettato dell'art. 29 del regolamento Consob 11522\1998 , non avendo per alcuni ordini di acquisto segnalato l'inadeguatezza dell'operazione finanziaria e per altri essendosi l'istituto bancario limitato a rilevare l'inadeguatezza senza fornire la motivazione specifica della stessa, come obbligatoriamente richiesto e necessario .

### **IL CASO.it**

Concludeva perché, in via principale , fosse dichiarata la nullità delle operazioni di acquisto, o, in subordine, la risoluzione dei singoli contratti di compravendita del 17\1\2001, 2\2\2001, 30\3\2001 e 23\4\2001 per inadempimento da parte dell'intermediario degli obblighi di condotta posti a suo carico dagli artt. 21 e 23 Tuf , 29 , 30 e 47 regolamento Consob 11522\1998 e art. 46 Regolamento Consob 11768\1998; lamentava altresì la risoluzione del contratto per avere l'istituto bancario vendute azioni sottoposte a pegno.

Chiedeva in conclusione che l'istituto bancario fosse condannato al pagamento in suo favore dell'importo di euro 113994,15 quale differenza tra il controvalore addebitato in conto corrente per l'acquisto titoli ed il controvalore accreditato all'esito della relativa alienazione ed euro 25142,43 per interessi e competenze addebitati a seguito dell'illegittimo finanziamento concesso per le operazioni di acquisto contestate oltre interessi dalla data dell'addebito al saldo, vinte le spese di lite .



Si costituiva l'istituto bancario che eccepiva la necessità della integrazione del contraddittorio con la moglie dell'istante cointestataria del conto corrente in contestazione .

Assumeva nel merito come nel 1998 e poi nel 2001 l'istante avesse stipulato contratto di negoziazione , collocamento e raccolta ordini concernenti valori mobiliari , avendo sempre avuto un portafoglio di investimenti variegato.

Rilevava la insussistenza delle nullità paventate da controparte , avendo la banca concesso all'istante scoperto di conto corrente nella misura di 300 milioni di lire e non potendo certo controllare che lo stesso attore utilizzasse gli importi non soltanto per la sua attività ma anche in modo distorto investendo in borsa .


### **IL CASO.it**

Negava che vi fosse alcun inadempimento nel proprio operato e concludeva per il rigetto dell'avversa domanda , vinte le spese di causa.

All'udienza del 9 giugno 2009 , espletata ctu, il Collegio riservava la causa definitivamente in decisione .

#### Motivi della decisione

Deve in primo luogo disattendersi l'eccezione di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 secondo comma cpc nei confronti dei cointestatari di conto corrente nelle cause



intentate per il risarcimento del danno patito , dal momento che le posizioni dei cointestatari dei rapporti bancari sono regolate in contratto come posizioni disgiunte ( nella specie i cointestatari del conto 9652 avevano facoltà di operare disgiuntamente : cfr. in contratto di conto corrente ) legate da vincolo di solidarietà attiva e passiva verso l'intermediario che non danno luogo ad ipotesi di litisconsorzio necessario ( vedi in tal senso Cass. 2004\13663; 2002\15231.

### **IL CASO.it**

Come è chiaro in giurisprudenza di legittimità , nelle ipotesi di solidarietà sia attiva che passiva dell'obbligazione, pur nella sussistenza di più soggetti creditori o debitori della stessa somma o della medesima prestazione , non si verifica un ipotesi di litisconsorzio necessario , in quanto la struttura del rapporto è congegnata in modo tale che ogni creditore può esigere ed ogni debitore è tenuto a corrispondere l'intero ( ex plurimis Cass. 2000\1519; Cass. 2007\14844).

Nel merito, la domanda è fondata nei limiti che si indicheranno.

Parte attrice lamenta in primo luogo la nullità del contratto di finanziamento intercorso tra le parti e riferito alle operazioni finanziarie poste in essere dall'istante perché in violazione del combinato disposto degli artt. 23 del decreto legislativo n. 58\1998 e 30 del Regolamento Consob n. 11522\1998 con riferimento specifico al comma 2 lettera e di quest'ultimo articolo nella parte in cui prescrive la necessità che nel contratto stipulato tra l'intermediario finanziario e il cliente siano espressamente indicate e disciplinate le modalità di costituzione e




ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte.

Deve pertanto evidenziarsi che l'art. 23 cit del TUF dispone ai primi tre commi che "i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti . La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma . Nei casi di inosservanza della forma prescritta , il contratto è nullo . E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico . In tali casi, nulla è dovuto . Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente" ( cfr. art. 23 cit.).

### **IL CASO.it**

A sua volta l'art. 30 del regolamento Consob cit. prevede che gli intermediari non possano fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto e al secondo comma individua i requisiti minimi del contratto prescrivendosi - per quello che qui interessa - al comma 2 lettera e che esso indichi e disciplini "i rapporti di negoziazione e le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte" ( cfr. art. 30 cit.) .

Nella specie, dunque , l'art. 30 dispone espressamente i requisiti minimi del contratto scritto che deve regolamentare il rapporto tra l'intermediario e l'investitore , prescrivendosi espressamente



la forma scritta con riferimento ai contratti che prevedono la concessione di finanziamenti agli investitori ( cfr. lettera b del terzo comma dell'art. 30 secondo cui le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazioni di servizi accessori, "fatta eccezione per quelli di concessione di finanziamenti agli investitori" ).

### **IL CASO.it**

L'art. 47 del medesimo regolamento Consob prescrive infine che il contratto con gli investitori debba indicare i tipi di finanziamento previsti, il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione applicati oltre ai criteri oggettivi per la loro determinazione ( cfr. art. 47 regolamento Consob 11522\1998).

Va osservato che nel caso di specie le parti stipularono il 7 ottobre del 1998 e poi il 19\01\2001 in Aversa i contratti scritti per la negoziazione , la sottoscrizione , il collocamento e la raccolta di ordini concernenti valori mobiliari ma lo stesso non individuava le modalità di finanziamento in favore dell'investitore neppure indicando i modi di costituzione e ricostituzione della provvista , limitandosi a prevedere la costituzione di un deposito vincolato in capo all'investitore e rimandando ai relativi ordini di investimento il versamento dei margini di garanzia per ciascuna singola operazione ( cfr. artt. 3 e 9 del contratto senza che vi fosse alcuna espressa regolamentazione delle modalità del finanziamento ).

Non risultano in atti successivi contratti integrativi di quello del 1998 e del 2001 , mentre è pacifico tra le parti che , come risulta evidente dalla scansione temporale degli eventi come ben

ricostruita dal difensore di parte attrice, il 17 gennaio del 2001 l'istituto bancario , in presenza di conto corrente 9562 ad uso personale ( ben differente dal n. 9440 utilizzato per la sua attività di impresa) con saldo l'importo di appena £ 1165821 consentiva all'istante di utilizzare lo scoperto di conto corrente ( neppure ancora formalmente concessogli) dando esecuzione agli ordini per acquisto titoli azionari vari con saldo negativo conseguente di - £ 101787107 .

### **IL CASO.it**

Solo in data 19 gennaio del 2001 l'istituto bancario faceva sottoscrivere all'istante contratto di costituzione di pegno dei titoli acquistati a garanzia dello scoperto di conto corrente ( ancora non formalizzato ) , consentendo ancora il 2\2\2001 all'attore di acquistare ulteriori titoli a seguito dei quali il conto corrente presentava scoperto di £ 217260364 .

La concessione di un fido su conto corrente di 300 milioni di lire avveniva soltanto il 12\2\2001 che sarebbe stato utilizzato da parte dell'investitore per le sue operazioni finanziarie , come si evidenzierà di qui a poco .

Posto dunque che la forma scritta ad substantiam deve riguardare il contratto di negoziazione ( cd. contratto quadro :in questo senso , ex plurimis, Tribunale di Venezia 22\11\2004; 7\7\2005; Catania 3\12\2005; Genova 2\8\2005; Monza 27\07\2004; Milano 25\07\2005) e in ogni caso il contratto di investimento , non risulta che nella specie, a fronte dell'evidente utilizzazione dell'importo di svariati milioni di lire per il finanziamento delle operazioni finanziarie poste in essere dall'istante,



l'istituto abbia provveduto a stipulare contratto in forma scritta ad substantiam ( di regolamentazione del finanziamento ), disponendo che il finanziamento delle operazioni azionarie avvenisse sine contractu per il periodo temporale relativo alle operazioni 17\01\2001 e 2\2\2001 e poi concedendo fido dal 12\2\2001 , non rispondendo allo scopo del corretto finanziamento lo scoperto di conto corrente , non ravvisandosi in esso, per le sue caratteristiche e connotazioni, le garanzie specifiche prescritte a tutela dell'investitore con specifico riferimento alle modalità di finanziamento delle singole operazioni e della costituzione e ricostituzione della provvista posta a fondamento dei singoli investimenti finanziari.

#### **IL CASO.it**

Va altresì rilevato che, come chiarito negli ultimi tempi dalla giurisprudenza di merito, le disposizioni di cui al Tuf e quelle regolamentari della Consob risultano essere finalizzate alla tutela dell'ordine pubblico economico .

Tali disposizioni , oltre allo scopo di tutelare l'investimento del singolo investitore , presidiano l'interesse generale alla trasparenza e alla protezione del mercato ( ex art. 47 Cost) .

In particolare, la previsione espressa delle modalità di costituzione e ricostituzione della provvista delle operazioni disposte risponde all'esigenza di fornire una maggiore tutela all'investitore che opera con strumenti finanziari rischiosi, specificando i mezzi costituiti che rappresentano una sorta di capitale di rischio che l'investitore è disposto al massimo a rischiare.




Posta dunque la natura imperativa delle disposizioni indicate ( art. 23 , 30 e 47 cit.) occorre rilevare che la sanzione di nullità relativa ( su eccezione dell'investitore ) di cui all'art. 23 colpisca il contratto, laddove manchi uno degli elementi tipici del contenuto contrattuale espressamente previsti ed indicati dall'art. 30 cit.

### **IL CASO.it**

Nella specie , in presenza di un finanziamento operato da parte della banca dapprima sine contractu e poi con lo strumento del fido di cassa , mancando la regolamentazione del finanziamento nell'ambito del contratto quadro ( non essendo stato tale aspetto in alcun modo integrato tra le parti), mancando dunque uno degli elementi tipici del contenuto contrattuale previsto espressamente dall'art. 30 cit. per il quale pure era necessaria la forma scritta ad substantiam, non può che dichiararsi la nullità del contratto in questione ( sotto il profilo della inesistenza di specifica indicazione in forma scritta delle modalità di finanziamento dell'investitore in ragione della pure avvenuta concessione di finanziamento con lo strumento improprio dello scoperto di conto corrente) .

Nella specie, a partire dal 12\2\2001 l'istituto bancario metteva in concreto a disposizione dell'investitore un fido di cassa sul suo conto corrente di 300 milioni di lire e tale fido veniva di fatto utilizzato da parte dell'istante per le sue operazioni finanziarie anche in presenza di scoperto di conto corrente .

È sufficiente far riferimento alle singole operazioni finanziarie effettuate dall'attore posteriormente alla concessione del fido di



cassa per rendersi conto del fatto che egli abbia proprio utilizzato il finanziamento surrettiziamente offertogli dall'istituto bancario ( non regolamentato in forma scritta ad substantiam con apposito necessario contratto scritto di finanziamento ) .

Nella specie, a fronte dello scoperto di conto corrente concesso al cliente garantito per l'istituto bancario dalla costituzione in pegno dei titoli contenuti nel suo portafoglio fino all'importo complessivo di £ 300.000.000 , il 30 marzo 2001 l'istituto bancario consentiva l'acquisto di ulteriori titoli azionari piombando il saldo negativo del conto corrente a - £ 298865126 , per poi alienare 30.000 azioni banca di Roma, acquistare azioni Seat e poi procedere a sanare la debitoria alla vendita di tutti i titoli in portafoglio con danno di cui l'istante chiede ora il risarcimento.

### **IL CASO.it**

Alla stregua di tali operazioni, risulta evidente che esse furono possibili soltanto in ragione del fido di cassa concesso dall'istituto bancario in favore dell'istante, senza che si fosse proceduto alla stipula di contratto di finanziamento scritto e senza che il contratto quadro originario individuasse e specificasse i mezzi da costituire a garanzia per l'esecuzione di operazioni finanziarie poste in essere .

Né ha pregio l'assunto di parte convenuta secondo cui l'istituto bancario fosse nell'impossibilità di controllare il reale utilizzo delle somme oggetto di scoperto conferite all'attore in ragione della molteplicità delle operazioni dallo stesso effettuate dal



momento che tale assunto è smentito dai documenti inerenti il conto corrente 9652 per il periodo gennaio aprile del 2001 laddove furono espletate dall'attore solo operazioni di acquisto e vendita di azioni nel numero complessivo di solo nove operazioni ( cfr. conto corrente in documenti di entrambe le parti ) il che rende inverosimile l'assunto della banca peraltro contraddetto dalla stessa costituzione di pegno sui titoli nella misura di 300 milioni di lire del 19 gennaio del 2001 ( da ciò si desume la piena consapevolezza da parte dell'istituto bancario che l'istante avesse intenzione di negoziare in titoli utilizzando le risorse della banca senza che tuttavia si premunisse di stipulare contratto di finanziamento - richiesto a pena di nullità - pur provvedendo ad erogare centinaia di milioni di lire in spregio delle norme sopra indicate).

### **IL CASO.it**

Alla nullità del contratto, con specifico riferimento all'omessa individuazione degli strumenti di finanziamento e all'indicazione della provvista a tutela dell'investitore, , in applicazione della normativa di cui all'art. 2033 cc , segue l'accoglimento della domanda di parte attrice finalizzata alla restituzione in favore dell'attore di euro 113994,15 ( importo pari alla perdita di valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello della vendita ed euro 25142,43 per gli interessi pagati sul conto corrente 9562 utilizzato esclusivamente per acquistare e vendere titoli dal primo trimestre del 2001 al primo trimestre del 2003.

Alla medesima conclusione di accoglimento della domanda si perviene peraltro anche con riferimento all'assunto inadempimento

da parte dell'istituto bancario degli obblighi sullo stesso  
incombenti per violazione evidente, degli obblighi di condotta  
posti a suo carico dagli artt. 21 e 23 del TUF e degli artt.  
29,30,47 del regolamento Consob 11522\1998 nonché dell'art. 46 del  
Regolamento Consob 11768\1998.

### **IL CASO.it**

All'istante venivano consentite operazioni di acquisto azionario  
inadeguate per dimensione senza che l'istituto bancario avesse  
ottemperato agli obblighi informativi passivi sullo stesso  
incombenti , avendo esso l'obbligo di astenersi dall'effettuare  
con e per conto dell'investitore operazioni non adeguate per  
tipologia, oggetto, frequenza e dimensione , dovendo informare il  
cliente dell'operazione non adeguata specificando altresì le  
ragioni per cui non è opportuno procedere a tale operazione .

Nella specie, con riferimento alle operazioni di acquisto  
azionario in occasione dell'ordine di acquisto del 2\2\2001 , del  
30\3\2001 e del 23\4\2001 . l'istituto bancario non provvedeva in  
alcun modo a segnalare in calce all'ordine l'inadeguatezza per  
dimensione delle operazioni disposte alle quale era obbligata  
dalla norma : nella specie , tutte le operazioni di cui sopra  
risultano effettuate senza che l'istituto bancario ( assicuratosi  
con costituzione di pegno sui titoli del portafoglio dell'istante  
a garanzia dello scoperto concesso di 300 milioni di lire )  
provvedesse in alcun modo a segnalare la , inadeguatezza delle  
operazioni, quanto meno perché con le stesse l'attore si serviva  
del fido concessogli senza avere sul conto fondi sufficienti a  
coprire le spese delle singole operazioni effettuate.



Da tale rilievo si evince dunque non soltanto che la stessa banca fosse consapevole dell'utilizzo del fido per le operazioni finanziarie ma anche del fatto che la costituzione del fido, in assenza di espressa regolamentazione del finanziamento in favore dell'investitore, non esentava l'istituto dal segnalare l'inadeguatezza delle singole operazioni, assolvendo la segnalazione ad un'esigenza di tutela immediata dell'investitore nell'espletamento delle sue attività di investimento .

Né può escludersi l'inadempimento dell'istituto bancario con riferimento alle operazioni ed agli ordini di acquisto del 17 gennaio del 2001 dal momento che , con riferimento a questi ultimi, l'istituto bancario ometteva di indicare le motivazioni specifiche della segnalazione di inadeguatezza , non potendosi ritenere sufficiente l'informazione rilasciata dall'intermediario mediante la dicitura prestampata non adeguata , espressione inidonea per la sua genericità a provare l'osservanza degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 29 comma 3 regolamento Consob (Tribunale Lecce 12\6\2006 ;Tribunale Genova 15\3\2005) .

### **IL CASO.it**

Non essendo poi possibile revocare in dubbio la sussistenza di evidente nesso di causalità tra il danno subito dall'istante e l'esecuzione delle inadeguate operazioni effettuate , non sussistono ostacoli anche sotto il profilo dell'inadempimento per ritenere risolti per colpa dell'istituto bancario le operazioni di acquisto del 17\01\2001, 2\2\2001, 30\03\2001, 23\4\2001 con conseguente accoglimento della domanda di restituzione avanzata

all'istante .

Declarata la fondatezza della domanda sotto il profilo dell'andamento, il consulente di ufficio all'uopo nominato ha evidenziato la congruità della richiesta avanzata e documentalmente supportata dall'attore di ottenere la restituzione della differenza del controvalore addebitato sul conto corrente per l'acquisto dei titoli nel periodo 12\01\2001 e 18\04\2001 ed il controvalore accreditato all'esito delle relative alienazioni risultando esso pari al richiesto importo di euro 113994,15.

L'ausiliario del giudice ha altresì rilevato la congruità dell'importo di euro 25142,43 richiesto in restituzione all'istante in ordine all'ammontare delle competenze passive debitate sul conto corrente 9562 a partire dall'1\1\2001 al 30\06\2003 a seguito dei finanziamenti concessi per le operazioni in oggetto.

### **IL CASO.it**

Deve pertanto condannarsi l'istituto bancario convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 113.994,15 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo oltre euro 25142,43 oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo .

In quanto infine alle spese processuali le stesse seguono la competenza e sono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Tribunale di S. Maria C.V., Sez. Civ., Collegio A),



definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti di Banca [redacted] [redacted] spa , i persona del legale rapp.te p.t., così decide:

Accoglie la domanda principale e per l'effetto , previa declaratoria di nullità del contratto di finanziamento intercorso tra le parti, condanna la Banca [redacted] [redacted] spa alla restituzione in favore dell'istante dell'importo di euro 113994,15 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo ; condanna altresì la Banca [redacted] [redacted] spa , in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione in favore dell'istante dell'importo di euro 25142,43 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;

**IL CASO.it**

condanna la Banca [redacted] [redacted] s.p.a. al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 10.000,00 di cui 40,00 per spese , 2400,00 per diritti, 7560,00 per onorari, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge in favore dell'avv. Motti antistatario ;

pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta .  
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2009

IL GIUDICE ESTENSORE

*Giuseppe D'Amico*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

Depositaro in cancelleria  
oggi *5/10/09*  
CANCELLIERE C  
Teresa NACCA

CANCELLIERE C  
Teresa NACCA

